

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1842

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

col Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

col Ministro dell'ambiente

(SPINI)

col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994,  
n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Attraverso operazioni di telerilevamento svolte sul territorio nazionale e successive valutazioni dimensionali, sono state individuate oltre settecento dighe con i relativi invasi per i quali non è mai stata richiesta l'approvazione del progetto ai sensi del regolamento per la compilazione dei progetti, la costituzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e quindi delle norme tecniche emanate a tutela della pubblica incolumità.

Altri invasi nella medesima situazione potrebbero essere sfuggiti al telerilevamento perchè vuoti all'atto dell'indagine.

Tali dighe, non sottoposte ad alcuna forma di controllo nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio, rappresentano evidentemente un intollerabile pericolo per la popolazione. Risulta pertanto indispensabile un provvedimento di urgenza per avviare la sanatoria delle opere che non risultano pericolose, ed il loro successivo controllo, nonchè lo svuotamento degli invasi per i quali non sia opportuno o possibile ricondurre le opere entro i limiti di sicurezza. Il provvedimento è ancora più necessario perchè il Servizio nazionale dighe del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuito il compito di approvare i progetti delle dighe e di controllarne la costruzione e l'esercizio, ha una carenza di organico superiore al 95 per cento rispetto alle dotazioni per esso previste dalla legislazione vigente. Inoltre il Servizio nazionale dighe non ha ancora potuto insediare nessuno dei previsti nove uffici periferici, non potendo in tali condizioni garantire neppure un sufficiente controllo delle dighe in regolare esercizio.

L'articolo 1 del decreto-legge provvede a chiarire alcuni punti della procedura di approvazione dei progetti, anche in funzione delle nuove attribuzioni di competenze al Servizio nazionale dighe, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con

la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, contenute nel regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1991, n. 85.

L'articolo 2 fissa un termine di sei mesi per l'aggiornamento delle norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, che risalgono al già menzionato regolamento del 1959.

L'articolo 3 disciplina la procedura per l'approvazione in sanatoria da parte del Servizio nazionale dighe prevedendo, nel more, che l'esercizio sia subordinato ad una attestazione di assenza di pericolo, nella forma della perizia giurata, da parte di un esperto professionista.

L'articolo 4 introduce nell'ordinamento sanzioni penali nei confronti degli esercenti di dighe inadempienti, la cui entità è posta in relazione alla gravità dei pericoli per la popolazione derivanti dall'inadempienza.

Con l'articolo 5 si istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione di quanto introitato nello svolgimento delle attività di istituto (convenzioni concluse con riferimento agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e consulenze prestate ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera C della medesima legge n. 183 del 1989) ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 42, per consentirne il reimpiego direttamente da parte del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

\* \* \*

Il decreto-legge è stato reiterato con talune modifiche ed integrazioni che recepiscono gli orientamenti emersi in sede di esame del precedente decreto nella Commissione di merito del Senato.

## RELAZIONE TECNICA

La norma prevista nell'articolo 3, comma 7, consente di effettuare immediati controlli sulle dighe «abusive» e «non abusive» ai fini della verifica tecnica sulla manutenzione e sulla funzionalità degli sbarramenti che rientrano nei limiti di cui all'articolo 1.

Le dighe soggette a verifica dovrebbero ammontare, da stime realistiche, a circa 1.100 unità.

Delle 1.100 dighe circa il 20 per cento è superiore al 1.000.000 di metri cubi di invaso e per esso sarà necessario stipulare apposite convenzioni.

L'importo medio per il controllo di ogni manufatto può indicarsi presuntivamente nella somma di L. 16.000.000, oltre a L. 3.500.000 per IVA e spese di registrazione delle convenzioni.

Il totale del finanziamento necessario è dunque dato dal numero delle dighe da verificare (n. 220) per L. 19.500.000.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, e 16 dicembre 1993, n. 524.

*Decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 38 del 16 febbraio 1994.*

## Misure urgenti in materia di dighe

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto. Sono altresì da sottoporre alla medesima approvazione i progetti di tutte le dighe le cui onde di piena a seguito di manovre volontarie degli organi di scarico, ovvero di ipotetico collasso della diga possono provocare esondazioni tali da investire territori appartenenti a più regioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

8. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Articolo 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

- b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
- c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;
- e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
- f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi;
- g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
- h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
- i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
- l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

### Articolo 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il volume di invaso può essere



considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invasore e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invasore e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusi-

vo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministero dei lavori pubblici che può allo scopo, in caso di impossibilità a svolgere direttamente i controlli, stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

#### Articolo 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale

dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

#### Articolo 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a*), ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a*), dello stesso articolo sono altresì soppresses le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

#### Articolo 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.

#### Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - BARUCCI - SPAVENTA  
- MERLONI - SPINI - CASSESE -  
PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO